

Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; modifica

(del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 323 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

decreta:

I.

Il Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 è modificato come segue:

Cappello

visto l'articolo 323 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

**Rimedi giuridici
in materia di
condono**
(art. 167 LIFD)

Art. 5a (nuovo) Alle decisioni di condono in materia di imposta federale diretta di competenza dell'autorità cantonale di condono si applicano i rimedi giuridici previsti dall'articolo 246 capoverso 3 LT.

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009; essa è applicabile alle decisioni emesse a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Bellinzona, 9 dicembre 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**